

REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2002

concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 e, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo destinato ai mangimi animali o una nuova autorizzazione di un additivo già autorizzato può essere concessa purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A, lettere da b) a e), della direttiva e si possa presumere, in base ai risultati disponibili, che esso abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della citata direttiva se utilizzato negli alimenti per animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo che va fino a cinque anni nel caso degli additivi menzionati nella parte II dell'allegato C della stessa direttiva.
- (2) Sono stati presentati nuovi dati dalla ditta produttrice al fine di estendere ad una nuova categoria di animali l'autorizzazione di un preparato di enzimi descritto nell'allegato del presente regolamento e figurante al n. 24 degli allegati alla direttiva 70/524/CEE. L'esame del fascicolo permette di concludere che l'estensione dell'impiego può essere autorizzata a titolo provvisorio.

- (3) Dall'esame del fascicolo risulta che determinate procedure possono essere necessarie per proteggere i lavoratori dell'esposizione agli additivi elencati nell'allegato. Questa protezione dovrebbe comunque essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽³⁾.
- (4) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso un parere favorevole sulla sicurezza dei preparati di enzimi, alle condizioni descritte nel suddetto allegato.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego come additivo nell'alimentazione animale del preparato appartenente al gruppo «enzimi» specificato nell'allegato del presente regolamento è autorizzato alle condizioni indicate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.